

Approvato con D.G. 12 del 29.1.04

Contratto di servizio

(ex art. 113 comma 11 del D.L.gvo 267/2000)

Indice

Titolo I.....	8
I servizi di pubblico interesse.....	8
ART. 1.....	8
<i>(Recepimento della premessa)</i>	8
ART. 2.....	8
<i>(Finalità del contratto)</i>	8
ART. 3.....	9
<i>(Oggetto del contratto)</i>	9
ART. 4.....	10
<i>(Durata del contratto di servizio)</i>	10
ART. 5.....	10
<i>(Obblighi del gestore)</i>	10
ART. 6.....	14
<i>(Obblighi del Comune)</i>	14
ART. 7.....	16
<i>(Ambiti territoriali)</i>	16
ART. 8.....	16
<i>(Carattere del servizio)</i>	16
ART. 9.....	17
<i>(Osservanza delle leggi e dei regolamenti)</i>	17
ART. 10.....	17
<i>(Estensione dei servizi)</i>	17
ART. 11.....	18
<i>(Nuovi investimenti)</i>	18
ART. 12.....	18
<i>(Corrispettivo per il servizio)</i>	18
Titolo II.....	19
Miglioramento e controllo dei servizi.....	19
ART. 13.....	19
<i>(Iniziative a miglioramento del servizio)</i>	19

ART. 14.....	19
(Controllo del servizio)	19
ART. 15.....	20
(Divieto di cessione del servizio pubblico locale)	20
ART. 16.....	21
(Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina)	21
Titolo III.....	22
Cause di risoluzione del contratto.....	22
ART. 17.....	22
(Risoluzione del contratto)	22
ART. 18.....	24
(Recesso dal contratto da parte del Comune)	24
ART. 19.....	25
(Recesso dal contratto da parte del gestore).....	25
ART. 20.....	25
(Controversie e vertenze)	25
ART. 21.....	26
(Sorveglianza comunale)	26
Titolo IV.....	26
Adempimenti contrattuali	26
ART. 22.....	26
(Personale e vestiario)	26
ART. 23.....	27
(Gestione provvisoria).....	27
ART. 24.....	27
(Registrazione).....	27
ART. 25.....	27
(Condizioni alla scadenza del contratto)	27
ART. 26.....	28
(Conferimento in comodato di beni di proprietà dell'ente locale)	28

ART. 27.....	29
(Disposizioni finali).....	29

Regione Friuli Venezia Giulia

Provincia di Udine

Comune di Pavia di Udine

ATTO COSTITUTIVO DI CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA

il Comune di Pavia di Udine (Provincia di Udine), nel seguito sinteticamente definito anche il "Comune" a firma dell'arch. Lucio Pozzetto nato a Udine il 22.06.1964, nel suo attuale ruolo di responsabile del servizio tecnico e tecnico-manutentivo, il quale interviene nel presente atto fondamentale non in proprio ma per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Pavia di Udine,

E

La società Acquedotto Poiana s.p.a., retta nella forma di società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, quale ente strumentale dotato di personalità giuridica pubblica ex art. 115 D.Lgvo 267/2000 art. 2331 C.C., con sede legale in Cividale del Friuli, Via Duca degli Abruzzi 1, a firma del dott. Paolo Marseu, nato a Udine il 07.05.1956, nel suo ruolo di Presidente e legale rappresentante pro-tempore della società, il quale interviene nel presente atto fondamentale non in proprio ma nell'esclusivo interesse dell'Acquedotto Poiana spa, e nel seguito sinteticamente definita anche "il gestore",

NELLA SEDE MUNICIPALE

di Pavia di Udine

PREMESSO

- che il Comune di Pavia di Udine ha assunto e trasferito il servizio pubblico di acquedotto, fognatura e depurazione all'azienda speciale consortile "Consorzio Acquedotto Poiana" trasformatasi in s.p.a. ex art. 115 D.Lgvo 267/2000 con atto di data 21.12.2002 Rep. n. 163174 e Racc. n. 33911 del notaio dott. Paolo Alberto Amodio con studio in Udine, iscritta al Registro delle imprese di Udine al n. 00160360301;
- che il R.D. 2578/1925, ha autorizzato i Comuni e le Province ad assumere l'esercizio diretto dei pubblici servizi;
- che in attuazione dell'art.113 comma 11 del D.Lgvo 267/2000 il rapporto tra l'ente locale e la società di erogazione del servizio e di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio;
- che lo "statuto" del gestore comprende l'esercizio dei servizi oggetto del presente atto;
- che il presente contratto di servizio rappresenta la ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti in quanto conseguenti la gestione del servizio pubblico di seguito trattato, ai sensi del R.D. 2578/1925, della L. 241/1990 e del D.Lgvo 267/2000 e successive modificazioni;
- che il gestore, retto nella forma di s.p.a. ex art.115 del D.Lgvo 267/2000, non è sottoposto alle procedure previste in tema di deliberazione a contrattare;
- che il gestore, con delibera assembleare n° 4 punto 2 del

26.06.2003 e il Comune con delibera consiliare n° 48 del 28.11.2003 e delibera giunta n° 12 del 29.01.2004, hanno provveduto ad approvare il contenuto del presente contratto di servizio;

- che la disciplina in esame sarà soggetta ad aggiornamento sulla base delle eventuali indicazioni dell'Autorità per la regolazione dei servizi pubblici, ivi compreso la delega del Governo disposta dalla L. 537/1993;
- che si è tenuto conto del massimo impegno a favore della collettività, onde fornire risposte in tempi rapidi alle richieste di prestazioni da parte degli utenti, alla messa a disposizione di servizio e canali informativi quali gli U.R.P. (Ufficio relazioni con il pubblico) previsti dalla L. 241/1990 e successive integrazioni.

Per questi impegni si prevede di fare riferimento:

- alla "Carta dei servizi" ex D.P.C.M. 29/4/1999 approvata con delibera dell'Assemblea consorziale n. 27 del 27.11.2000 fatte salve eventuali modifiche della medesima relative all'adozione di *standards* qualitativi (*rectius* di efficienza), con particolare riferimento al sistema di gestione della qualità aziendale UNI EN ISO 9001/2000 vision;
- all'introduzione di parametri di produttività (*rectius* di efficacia), con particolare riferimento ai parametri ex L. 41/1986; tali *standards* e parametri potranno eventualmente generare anche meccanismi premianti/sanzionatori legati, in particolare, al monitoraggio del "livello di soddisfazione" dell'utenza;

- che il contratto di servizio è atto fondamentale ex art.113 comma 11 del D.Lgvo 267/2000;
- che il servizio pubblico in esame verrà adattato alle future normative di settore a livello nazionale e regionale;
- che il presente contratto di servizio potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche previo accordo tra le parti, così come potrà essere integralmente sostituito. La parte che intende attivare quanto sopra la proporrà all'altra:
 - motivandone i contenuti;
 - evidenziandone i benefici per la collettività;
 - dimostrando gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza;
 - precisandone i tempi di attivazione suggerite e quant'altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della proposta.

SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue.

Titolo I

I servizi di pubblico interesse

ART. 1

(Recepimento della premessa)

Le premesse sono parti integranti ed inscindibili del presente contratto di servizio, in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente contratto.

ART. 2

(Finalità del contratto)

Il presente contratto ha come finalità quella di disciplinare i rapporti tra il gestore ed il Comune circa il servizio idrico integrato così definito dalla legge 36/94 e successive modifiche ad esso affidato, fissandone gli obblighi ed i diritti reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale del gestore ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di servizio dell'amministrazione comunale, a favore della cittadinanza servita.

Esso si adegua alle linee-guida dei documenti di indirizzo e programmatici previsti nello statuto dell'Acquedotto Poiana spa e dalle norme e regolamenti in vigore.

ART. 3

(Oggetto del contratto)

Oggetto del presente atto è la disciplina del servizio idrico integrato che viene affidato in esclusiva, fatta eccezione per gli impianti e le reti di depurazione e fognarie delimitati nell'allegato sub "A" facente parte integrante e sostanziale del presente atto, dal Comune di Pavia di Udine, d'ora innanzi chiamato "Comune", alla Società Acquedotto Poiana spa, d'ora innanzi denominata "Gestore", che accetta.

Il servizio idrico integrato si suddivide in tre principali settori:

1. Il servizio di acquedotto che comprende la captazione, il sollevamento, il trattamento, lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione dell'acqua per uso domestico e per attività artigianali, industriali, commerciali, agricole e per ogni altro uso in tutto il territorio comunale.
2. Il servizio di fognatura che comprende la raccolta, il

- vettoriamento, il sollevamento, l'accumulo e il trattamento primario delle acque reflue urbane su tutto il territorio comunale;
3. Il servizio di depurazione che comprende il ricevimento, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane depurate nel corpo idrico ricettore.

Nel servizio sono altresì comprese le attività di progettazione, affidamento, costruzione, coordinamento, direzione lavori, collaudo e quant'altro necessari per la realizzazione di nuove reti ed impianti da utilizzarsi nella gestione del servizio, per le manutenzioni ordinarie, straordinarie e per l'adeguamento delle strutture esistenti con oneri a carico del Gestore o del Comune così come stabilito all'art.11.

ART. 4

(Durata del contratto di servizio)

L'affidamento del servizio decorre dal giorno 01.02.2004 e scade con il 31.12.2023;

Detta durata temporale è strumentale alla definizione dei piani programmi collegati ai servizi pubblici in esame e di investimento a lungo termine.

ART. 5

(Obblighi del gestore)

Il gestore erogherà il servizio idrico integrato nei limiti dell'estensione e della potenzialità della rete e degli impianti:

- il gestore si impegna ad uniformare l'erogazione del servizio ai principi generali di cui al D.P.C.M. 27/1/1994 e successive integrazioni e più esattamente : eguaglianza, imparzialità,

- continuità, partecipazione, efficacia, efficienza ed economicità;
- il gestore si impegna inoltre ad applicare gli standard generali e specifici di qualità e quantità del servizio secondo la carta dei servizi approvata con delibera dell'Assemblea consorziale n. 27 del 27.11.2000 del sistema della gestione della qualità e dei regolamenti interni;
 - il gestore si impegna a collaborare con il Comune per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultimo per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l'ente anche in sede di presentazione delle relative domande;
 - il gestore si obbliga a sollevare il Comune da ogni imposta, tassa, tributi, ecc., previsti per legge a causa di inadempimenti del gestore stesso;
 - ad assicurare l'erogazione dei servizi conferiti, entro i limiti consentiti dalla potenzialità e dalla consistenza delle reti e degli impianti ed a tenere le reti e gli impianti affidati in efficienza;
 - ad assumere, a proprio carico, l'onere per l'esercizio delle reti e degli impianti affidati, comprensivo delle spese per il personale, delle materie prime, dei prodotti e dei reagenti, dei ricambi e delle attività amministrative e commerciali, con la sola esclusione delle imposte sugli immobili dati in gestione;
 - ad effettuare una verifica dell'intera rete fognaria al fine di individuare eventuali situazioni di criticità della rete stessa;

- ad eseguire, a propria cura e spese, la manutenzione degli impianti affidati nonché a realizzare eventuali interventi tecnologici per il miglioramento della funzionalità ed economicità delle reti e degli impianti stessi. Le parti convengono che non costituiscono manutenzione gli adeguamenti, i potenziamenti e gli ampliamenti di reti ed impianti;
- a smaltire i residui prodotti dalle reti e dagli impianti nei modi prescritti dalla legge;
- a gestire i servizi secondo le norme della buona tecnica e nel rispetto delle leggi vigenti, subentrando al Comune di Pavia di Udine nelle responsabilità riguardanti detta gestione, fatte salve quelle derivanti da limiti strutturali alle reti ed impianti affidati;
- a realizzare a propria cura e spese gli eventuali interventi di adeguamento degli impianti al fine di renderli rispondenti alle norme vigenti di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- a realizzare un sistema informativo territoriale in grado di gestire in modo computerizzato la planimetria delle reti;
- ad effettuare la progettazione, la direzione lavori ed il coordinamento per la sicurezza per le opere di estensione e di potenziamento delle reti e degli impianti rientranti nei documenti programmatici di cui all'art.11 c. 1 e 2;
- a far denuncia al Comune di Pavia di Udine delle irregolarità negli scarichi degli utenti delle quali fosse venuto a conoscenza al fine di consentire l'assunzione di adeguati provvedimenti;

- a svolgere il servizio pubblico nel rispetto delle vigenti leggi;
- all'esecuzione delle istruttorie necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, benestari ed ogni altro provvedimento delle Autorità preposte, che si dovesse rendere necessario;
- all'esecuzione delle istruttorie necessarie per il rilascio delle autorizzazioni all'allacciamento e allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura;
- a stipulare con una primaria compagnia di assicurazione una polizza, per un adeguato massimale, per la copertura della responsabilità civile verso terzi, generata dall'esercizio del servizio in oggetto;
- Il gestore si impegna ad assumere a proprio carico la copertura assicurativa dei beni mobili ed immobili affidatigli per danni da incendio, esplosione e scoppio da qualsiasi causa originati, fatti salvi usura o corrosione, atti vandalici, eventi naturali e i danni di natura catastrofica (terremoti, inondazioni, guerra, atti di terrorismo ecc.). Il gestore manterrà inoltre in vigore un'adeguata assicurazione a tutela della responsabilità, che allo stesso possa derivare, ai sensi di legge, per danni a terzi in relazione alla gestione e conduzione delle reti e degli impianti;
- Ad avviare le procedure per la certificazione ambientale EMAS o ISO14000 dei servizi;
- Ad accertare in case di reclamo l'allacciamento delle utenze fognarie e provvedere al rimborso di eventuali somme riscosse dal gestore.

ART. 6

(Obblighi del Comune)

Il Comune conferisce al gestore a titolo di comodato tutti gli impianti e le reti di proprietà.

Il Comune si impegna a cooperare al fine del miglior espletamento del servizio da parte del gestore.

Le parti convengono che l'affidamento del servizio pubblico locale in esame non comporta, né può comportare, il pagamento di un canone o di un corrispettivo da parte del gestore.

In particolare, il Comune si impegna :

- a consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, sulla sanità, ecc.
- a permettere al gestore di avvalersi degli uffici e dei servizi comunali competenti per lo svolgimento di pratiche o iniziative, previa stipula di specifiche convenzioni.
- a impegnare gli uffici comunali, per tutta la durata del presente contratto di servizio, a collaborare con il gestore per agevolare il miglior espletamento dei servizi oggetto del presente contratto ed in genere dei compiti istituzionali dello stesso, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi delle proprie competenze istituzionali.
- a esentare il gestore dal versamento a qualsiasi titolo e forma degli importi di propria competenza previsti per l'ottenimento

dell'autorizzazione alla rottura del manto stradale;

- a cooperare per agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte del gestore con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

L'impegno a cooperare si traduce, in particolare :

1. nel favorire un sistema informativo per le comunicazioni tra il Comune ed il gestore;
2. nell'informare tempestivamente il gestore sui programmi di sviluppo urbanistico, industriale, commerciale e del terziario, onde acquisirne eventuali osservazioni;
3. nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni istituzionali in possesso del Comune rinunciando all'addebito dei costi eventualmente sostenuti (dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc.);
4. nel dare collaborazione coi propri uffici al gestore e informarlo con congruo anticipo sulle modifiche ai regolamenti comunali che possono, in qualsiasi modo, influire sul servizio pubblico in esame, acquisendone parere preventivo;
5. nell'attività di coordinamento con altre aziende per i fatti ed i comportamenti che possono incidere sull'erogazione dei servizi pubblici in esame;
6. a collaborare con i tecnici del gestore per vigilare il più possibile sull'operato delle ditte appaltatrici dei lavori terzi in corrispondenza delle reti in modo da tutelare il patrimonio gestito.

7. Il Comune, titolare dell'autorizzazione dello scarico, consente al gestore lo scarico finale delle acque reflue.
8. Le autorizzazioni, di cui al titolo IV capo II del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, allo scarico di acque negli impianti fognari dati in gestione al gestore da parte del Comune di Pavia di Udine saranno rilasciate da quest'ultimo previa istruttoria e prescrizioni del gestore.

ART. 7

(Ambiti territoriali)

Il servizio è svolto sul territorio del Comune sulla base del presente "contratto", per una popolazione servita di circa n° 5.485 abitanti medi, a fronte di una superficie geografica di 34 kmq.

Sono fatte salve le ipotesi di extraterritorialità regolate dal vigente statuto del gestore e le eventuali modifiche che dovessero intervenire a seguito dell'emanazione di nuove norme in materia.

Il gestore può, sussistendo le integrazioni funzionali, partecipare a concessioni di servizi compatibili col proprio scopo.

ART. 8

(Carattere del servizio)

Il servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico locale e costituisce attività di pubblico interesse sottoposto quindi alla normativa in vigore e, pertanto, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore da regolamentarsi comunque e per quanto compatibile con le disposizioni ex L.

146/1990 e successive integrazioni. attinenti i servizi pubblici essenziali.

In caso di abbandono o sospensione del servizio il Comune potrà, ai sensi dell'art. 1406 C.C., sostituire direttamente, o tramite altra azienda, il gestore per l'esecuzione d'ufficio dei servizi, fatta salva la rivalsa delle spese sullo stesso gestore ex artt. 1218 e 2043 C.C., ed indipendentemente dalle sanzioni applicabili al medesimo.

ART. 9

(Osservanza delle leggi e dei regolamenti)

Il gestore avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare oltre alle norme specificate nel presente contratto, anche tutte le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché le ordinanze comunali e degli altri enti competenti relative al servizio gestito.

Fino alla definitiva approvazione degli organi competenti del regolamento del ciclo integrato dell'acqua del gestore resteranno in vigore i singoli regolamenti comunali ed aziendali.

ART. 10

(Estensione dei servizi)

Il gestore si impegna ad eseguire su richiesta del Comune con le modalità ed alle condizioni che verranno concordate, ulteriori servizi che dovranno risultare accessori o complementari o comunque connessi o sinergici all'oggetto del presente contratto, anche se temporanei.

Tali nuovi servizi, se non fatturati direttamente all'utenza, saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa col Comune,

tenuto conto della copertura anche dei costi finanziari, nonché con la congrua remunerazione del capitale investito tenuto conto delle correnti condizioni di mercato all'interno del settore di riferimento.

ART. 11

(Nuovi investimenti)

Sono considerati nuovi investimenti tutte le opere di adeguamento, ampliamento e potenziamento delle reti e degli impianti.

Restano a carico del gestore tutti i nuovi investimenti inseriti nei documenti programmatici di ogni anno e tali opere sono di proprietà del gestore.

Non rientrano tra i nuovi investimenti per le finalità di questo contratto di servizio le opere realizzate dal gestore su richiesta particolare del Comune escluse dai documenti programmatici. Tali opere non sono ad alcun titolo finanziabili e/o rimborsabili dal gestore al Comune; quest'ultimo si farà carico dei costi relativi.

ART. 12

(Corrispettivo per il servizio)

Spettano al gestore le entrate derivanti dalla applicazione delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, e degli altri servizi eventualmente esercitati in applicazione del presente contratto, ad eccezione di quelle trasferite al Comune per l'importo di € 72.610,59 più l'IVA sull'importo di € 69.931,09 per l'anno 2004 e € 69.931,09 più IVA per l'anno 2005.

Le tariffe, costituite dai corrispettivi per il servizio di acquedotto, di fognatura e di depurazione, sono di competenza dell'ente gestore

del servizio idrico integrato sino a nuove disposizioni normative.

Le tariffe di acquedotto, di fognatura e depurazione vengono determinate in base alle norme vigenti.

Titolo II

Miglioramento e controllo dei servizi

ART. 13

(Iniziative a miglioramento del servizio)

Saranno predefinite tra le parti eventuali iniziative tese a migliorare il servizio, concordandone le modalità, le decorrenze, i contenuti, i maggiori costi, le coperture finanziarie dei medesimi, ecc.

Il gestore si impegna a farsi parte diligente nell'individuare, istruire ed acquisire le eventuali provvidenze U.E., statali, regionali, provinciali, comunali e camerali nonché eventuali incentivi finanziari che fossero disposti con leggi ordinarie e/o speciali, compatibili con il proprio oggetto sociale.

Rientra nella piena facoltà del gestore attivare le più adeguate strategie di "alleanza", finalizzate al recupero di economicità, efficacia ed efficienza, comprese le ipotesi di partecipazione societaria o di associazione in partecipazione, nel pieno rispetto delle previsioni statutarie e del vigente contratto di servizio.

ART. 14

(Controllo del servizio)

Il Comune si riserva di attivare, a proprie spese, indagini conoscitive (ricerche di mercato, indagini demoscopiche, panel d'utenti, analisi merceologiche, ecc.), finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza

del servizio, ai fini della effettiva applicazione dell'art.11 comma 2 della L. 36/1994.

Il Comune può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali deputati alla gestione dei servizi e nei locali in detenzione del gestore, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio pubblico ovvero qualunque attività connessa. Il Comune può altresì effettuare indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio, con spese a suo carico. In occasione delle ispezioni di cui sopra, il Comune può effettuare campionamenti ed ogni operazione conoscitiva ivi compreso l'acquisizione di copie documentali o l'assunzione di testimonianze comunque relative al servizio svolto, avvalendosi di personale esperto anche esterno alla struttura comunale.

Il gestore presta ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico.

Il gestore dovrà essere preventivamente invitato a partecipare alle missioni di controllo anzi esposte, fornendo le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli stessi.

ART. 15

(Divieto di cessione del servizio pubblico locale)

E' tassativamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, dei profitti, degli obblighi del servizio pubblico locale derivanti dal presente contratto, senza il preventivo consenso scritto del Comune, sotto pena di risoluzione del contratto e del rimborso delle maggiori

spese e danni che derivassero al Comune per effetto della inadempienza.

Il divieto non si applicherà a forniture, lavori, opere, prestazioni di servizi operativi, fasi del servizio pubblico locale e quant'altro necessario per l'espletamento dei servizi previsti dal presente contratto che potranno dal gestore essere appaltati o affidati a società di scopo (o di 3° grado) da esso partecipata, rimanendone l'unico responsabile ed impegnandosi a fare rispettare tutti gli obblighi e gli oneri previsti nel presente contratto di servizio.

In caso di cessione autorizzata, il gestore resterà responsabile verso il Comune del regolare espletamento dei servizi, nel rispetto del presente contratto.

ART. 16

(Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina)

Il gestore sarà responsabile dei danni arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi, riconducibili ai rapporti inerenti l'erogazione del servizio.

Dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la R.C.T. oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati.

Il gestore risponde del comportamento dei dipendenti sia per l'esecuzione del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza.

Nei confronti dei dipendenti il gestore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale,

di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro ex D.lgs. 626/1994, D.lgs. 242/1996 e successive integrazioni., ed in materia assistenziale e previdenziale.

I contratti di locazione, comodato, cessione d'uso, usufrutto, diritti di superficie, accessione o di proprietà, ecc., tra l'ente locale ed il gestore per il possesso a favore di quest'ultimo di beni di proprietà del Comune dovranno sempre specificare, per iscritto, l'eventuale onere dell'assicurazione (per quali eventi e controvalore) a carico del gestore stesso.

Titolo III

Cause di risoluzione del contratto

ART. 17

(Risoluzione del contratto)

Il Comune può risolvere il presente contratto causa :

- gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal gestore, non eliminati a seguito di diffida formale da parte del Comune per il tramite del relativo legale rappresentante, ai sensi degli artt. 1453 e 1458 C.C.;
- sospensioni dei servizi non dipendenti da forza maggiore o caso fortuito per più di giorni 10 a seguito di diffida formale da parte del Comune;
- concessione (anche parziale) senza il preventivo benestare scritto del Comune del servizio pubblico di cui al sopracitato articolo 3, salvo quanto previsto all'art. 15;
- cessazione o liquidazione del gestore o sussistenza delle cause

di decadenza previste per legge.

La parte diffidata, per il tramite dei rispettivi legali rappresentanti, può presentare contro deduzioni entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui sopra.

La risoluzione del contratto comporta:

1. la restituzione al Comune ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni di proprietà del Comune concessi in comodato al gestore per l'espletamento dei servizi affidati;
2. la corresponsione di un equo prezzo (con emissione di fattura soggetta ad IVA) sugli eventuali incrementi di valore dei beni di cui sopra che in conseguenza dell'anticipata risoluzione del contratto non sono stati interamente ammortizzati. Il valore imponibile non potrà comunque essere inferiore al residuo valore contabile non ammortizzato.
3. l'accordo tra gestore uscente e il soggetto subentrante sul prezzo da pattuirsi per il canone di utilizzo di tutti i beni (mobili ed immobili) necessari all'espletamento del servizio e di proprietà del gestore.

L'incremento di valore dei beni dovrà essere stimato in armonia col dettato degli articoli 2423-bis, comma 1, punto 1 e 2426, comma 1, punti 1, 2 e 3 del Codice Civile e con i principi contabili nazionali di cui al documento n. 16 (marzo 1996) rubricato "Immobilizzazioni materiali".

Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il gestore, regolarmente diffidato, non ottemperi

ai rilievi effettuati dal Comune per il tramite del relativo legale rappresentante, quest'ultimo avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del gestore, i lavori necessari per il regolare svolgimento dei servizi ai sensi dell'art. 1406 C.C.

ART. 18

(Recesso dal contratto da parte del Comune)

Il Comune può recedere dal contratto e riscattare tutti i servizi o taluni di essi non prima del 31.12.2013; successivamente solo alla scadenza di ogni quinquennio, qualora ciò si renda necessario per tutelare l'interesse pubblico alla corretta gestione del servizio, approntando a tal fine una relazione tecnico economica dalla quale emerga tale necessità ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico.

Il recesso comporta l'applicazione del comma 3 punti 1 e 3 del precedente art. 17.

Il Comune comunicherà al gestore l'intenzione di esercitare la facoltà di recesso con un preavviso di mesi 12 (dodici).

I beni in restituzione dovranno essere in condizioni di efficienza, di sicurezza, di igiene ed in buono stato di conservazione, salvo il degrado per il normale deperimento d'uso.

Il gestore gode del diritto di prelazione, da esercitarsi entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento tramite raccomandata AR delle condizioni tecnico economiche offerte dal soggetto terzo cui il Comune ritiene di affidare il servizio. Il diritto si eserciterà a parità di condizioni tecnico-economiche offerte.

ART. 19

(Recesso dal contratto da parte del gestore)

Nel rispetto della pari dignità negoziale riconosciuta alle parti attraverso il contratto di servizio, quale atto fondamentale ex art.113 del D.Lgvo 267/2000, è riconosciuto al gestore il diritto di recesso.

Il diritto di recesso è riconosciuto per fatti gravi ed eccezionali inerenti alla impossibilità di perseguire gli scopi sociali di cui al servizio pubblico locale relativo al contratto di servizio in esame o per fatti tali da oggettivamente impedire il perseguimento del pareggio di bilancio ottenuto dopo i trasferimenti dei costi sociali.

Il recesso comporta l'applicazione del comma 3 punti 1 e 3 del precedente art. 17.

ART. 20

(Controversie e vertenze)

Ogni controversia relativa e comunque nascente dal presente contratto e le vertenze che dovessero sorgere saranno definite da un collegio arbitrale, composto da un arbitro nominato da ciascuna delle parti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di arbitrato e da un terzo arbitro con funzioni di presidente nominato dalle parti entro 15 (quindici) giorni o, in disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Udine.

Dalla nomina del Presidente il collegio si pronuncerà entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, attraverso lodo arbitrale, rituale.

Il lodo si svolgerà presso la sede del gestore.

Prima della eventuale conferma definitiva dell'incarico gli arbitri dovranno precisare l'ammontare richiesto per l'emissione del lodo a titolo di competenze e rimborsi spese.

ART. 21

(Sorveglianza comunale)

Il Comune potrà attivare, con spese a suo carico, i controlli ritenuti più opportuni per la verifica del servizio, avvalendosi di collaboratori interni o esterni, i cui nominativi saranno preventivamente comunicati al gestore.

Titolo IV

Adempimenti contrattuali

ART. 22

(Personale e vestiario)

E' fatto obbligo al gestore di assicurarsi il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l'utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con particolare riguardo al rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro ex D. lgs. 626/1994, D. lgs. 242/1996 e successive integrazioni. e della privacy ex L. 675/1996 e successive integrazioni.

Tutto il personale dovrà mantenere in servizio contegno irreprensibile e decoroso ed il personale a contatto col pubblico sarà fornito, a cura e spese del gestore, di adeguata uniforme di lavoro e, se del caso, di visibile tesserino di riconoscimento con foto ed indicazione dell'unità di appartenenza, oppure, alternativamente, col numero del codice di

identificazione.

ART. 23

(Gestione provvisoria)

Il gestore è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio, indipendentemente dalla causa di risoluzione, recesso, scadenza, ecc., per un tempo non superiore ad anni 1 (uno) dalla scadenza del contratto, alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza del contratto stesso, dietro invito scritto del Comune.

ART. 24

(Registrazione)

Il presente contratto redatto in forma di scrittura privata sarà registrato a norma di legge, con spese a carico del gestore e del Comune in parti eguali.

ART. 25

(Condizioni alla scadenza del contratto)

Al termine finale dell'affidamento dei servizi di cui al presente contratto, i beni materiali mobili ed immobili nonché i beni immateriali saranno restituiti al Comune ovvero conferiti a titolo oneroso al diverso soggetto da quest'ultimo indicato per la prosecuzione dei medesimi servizi.

Al gestore dovrà essere riconosciuto quanto indicato al comma 3 dell'art.17.

Allo stesso termine al Gestore subentrante sarà trasferito, ex art. 2112 C.C., anche il personale impiegato dal gestore cessante, fatto salvo cause d'impedimento di legge o di contrattazione.

ART. 26

(Conferimento in comodato di beni di proprietà dell'ente locale)

I beni conferiti dal Comune al gestore sono a titolo di comodato e ciò tutto per la durata del presente contratto di servizio.

I beni conferiti a titolo di comodato sono quelli esistenti al momento della sottoscrizione del presente contratto e quelli realizzati successivamente dal Comune a proprie spese utilizzati dal gestore per lo svolgimento del servizio.

In particolare il Comune conferisce al gestore a titolo di comodato tutti gli impianti e le reti di proprietà per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione fatta eccezione per gli impianti e le reti di depurazione e fognarie delimitati nell'allegato sub "A".

L'ente gestore si impegna a mantenere ai Comuni già convenzionati le condizioni economiche vigenti sino a tutto il 31.12.2005. L'ente gestore si impegna a concordare con i Comuni ex consorziati e non ancora convenzionati per i servizi di depurazione e fognatura condizioni contrattuali, sino a tutto il 31.12.2005, compatibili con la gestione societaria. Le parti si impegnano a rivedere le condizioni economiche del presente atto sulla base del principio di equità e remunerazione dei servizi a partire dal 01.01.2006; si concorda che per la definizione delle nuove condizioni economiche si farà riferimento per tutti i Comuni soci alla situazione esistente al 31.12.2002.

ART. 27

(Disposizioni finali)

Il contratto entrerà in vigore alla data della sua firma e dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede nel rispetto dell'art. 1366 C.C. e secondo legge. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione ex artt. 1362 e 1363 C.C.

Il presente contratto di servizio potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche previo accordo tra le parti, così come potrà essere integralmente sostituito. In ogni caso il contratto di servizio sarà riveduto nel momento in cui entrino a far parte della compagine societaria uno o più soci privati.

La parte che intende attivare quanto sopra la proporrà all'altra motivandone i contenuti, evidenziandone i benefici per la collettività, apprezzandone gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza, precisandone i tempi di attivazione suggeriti e quant'altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della proposta.

LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO

Il 30/01/2004

Per il Comune

F.to Lucio Pozzetto

Per il gestore

F.to Paolo Marseu

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 C.C., le parti dichiarano di accettare, senza riserve presenti e future, gli articoli : 1 - Recepimento della premessa, 5 - Obblighi del

gestore, 11 - Nuovi investimenti, 15 - Divieto di cessione del servizio pubblico locale, 16 - Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina, 17 - Risoluzione del contratto, 18 - Recesso dal contratto da parte del Comune, 19 - Recesso dal contratto da parte del gestore, 20 - Controversie e vertenze, 25 - Condizioni alla scadenza del contratto, 26 - Conferimento in comodato di beni di proprietà dell'ente locale, 27 - Disposizioni finali.

Per il Comune

F.to Lucio Pozzetto

Per il gestore

F.to Paolo Marseu